



ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 14 AGOSTO 2023

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO DIVIETO DI DETENZIONE NELLA PUBBLICA VIA DI BEVANDE IN BOTTIGLIA O IN CONTENITORI IN VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE “ COMA COSE”.

Provvedimento ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO che, nella giornata 19 agosto 2023 dalle ore 21:00 è previsto l'evento “**CONCERTO COMA COSE – SUMMER TOUR 2023**” a San Salvo Marina, già inserito nel calendario delle manifestazioni estive con deliberazione di GIUNTA MUNICIPALE n°141 del 13/06/2023, per il quale è previsto un afflusso notevole di pubblico;

RILEVATE dall'esame dei fattori di rischio del piano di Sicurezza per l'evento, le necessità:

- di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell'incolumità pubblica nelle aree di pertinenza e nelle aree pubbliche limitrofe interessate all'evento;
- di adottare con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di pericoli per la pubblica incolumità, vietando la vendita e la somministrazione per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro, bottiglie di vetro o in lattine, costituendo questi fonte di potenziale pericolo, nonché possibili strumenti idonei a minacciare o offendere, al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza;

CONSIDERATO che le bottiglie di vetro possono diventare pericolosi oggetti contundenti e i contenitori in vetro se frantumati a terra, anche accidentalmente, rappresentano un'insidia ulteriore per la pubblica incolumità;

RITENUTO che molti partecipanti acquisteranno bevande per il consumo nell'area interessata dall'evento e/o nelle aree limitrofe;

REPUTATO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare all'evento e per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini, vietando, **dalle ore 18:00 del giorno 19 AGOSTO 2023 alle ore 06:00 del giorno 20 AGOSTO 2023:**

- la vendita e la somministrazione per **asporto** di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglia o in contenitori di vetro e lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la detenzione da parte di chiunque, nella pubblica via, di bevande in bottiglia e in contenitori di vetro;

RITENUTO di individuare quale area nella quale prevedere il suddetto divieto, l'intera area di SAN SALVO MARINA;



CITTÀ DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050 ☎ 0873 3401 📠 0873 547712 P.IVA 00247720691

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

VISTI:

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1) di vietare dalle ore **18:00 del giorno 19 AGOSTO 2023 alle ore 06:00 del giorno 20 AGOSTO 2023**, in occasione del concerto musicale del gruppo "COMA COSE" nell'intera area di **SAN SALVO MARINA**, quanto segue:

- la vendita e la somministrazione per **asporto** di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglia o in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la detenzione da parte di chiunque, nella pubblica via, di bevande in bottiglia, in contenitori di vetro e in lattine;

SI SPECIFICA

- che è consentita la somministrazione di bevande, in qualsiasi contenitore, ai soli avventori, con consumo ai tavoli, sia interni che esterni, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

DEMANDA

A tutte le forze di polizia e a tutti i soggetti incaricati di assicurare il rispetto della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.



CITTÀ DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

☎ 0873 3401

📠 0873 547712

P.IVA 00247720691

DISPONE

- la comunicazione al Prefetto di Chieti;
- la pubblicazione dell'atto sul sito informatico della Città di San Salvo;
- la trasmissione della presente ordinanza al Questore di Chieti;
- la trasmissione della presente ordinanza a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per l'esecuzione del presente provvedimento;
- la trasmissione della presente ordinanza alle associazioni di categoria per la divulgazione;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Dalla Residenza Municipale, 14 agosto 2023



Il Sindaco

Emanuela De Nicolis

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)